

LAVOROdi **MAURIZIO FAZIO****Anno nuovo, voucher nuovo***Le disposizioni della legge di Bilancio 2023 per il lavoro occasionale.*

La legge di Bilancio, come da tradizione ormai consolidata, interviene anche nel 2023 nella materia giuslavoristica. Il legislatore, questa volta, si è concentrato sulla disciplina del lavoro occasionale accessorio, finora gestito dai **voucher PrestO**.

I voucher, nel nostro ordinamento, hanno avuto alterne fortune: quasi tutti i Governi hanno sentito l'esigenza di intervenire sul tema, per alcuni sono la soluzione al lavoro nero, per altri, invece, strumento di precarizzazione del lavoro. Sicuramente siamo di fronte a un argomento particolarmente delicato, basti considerare che il numero di voucher equivalenti a 10 euro complessivamente utilizzati dal 2008 al 31.12.2015 è stato pari a 277,2 milioni, per un importo complessivo di 2,8 miliardi di euro. Nel triennio che va dal 2013 al 2015 si è assistito a incrementi annui attorno al 70%. Nel 2015 i voucher utilizzati sono stati 115 milioni per un importo complessivo di 1,15 miliardi di euro.

I voucher vengono introdotti nel nostro ordinamento dapprima con il D.L. 112/2008 e successivamente con la L. 33/2009. Il lavoro accessorio è stato abrogato dal D.L. 25/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2016 ed entrato in vigore lo stesso giorno. In mezzo a numerosi interventi e modifiche che hanno interessato: i requisiti soggettivi, le tipologie dell'attività svolte e, soprattutto, il limite economico di utilizzo.

Dal 1.01.2023 i voucher, meglio il lavoro accessorio, ritornano a essere un istituto utilizzabile nel nostro Paese.

Vediamo quali sono le novità. La legge di Bilancio 2023 interviene sui contratti PrestO (art. 54- bis D.L. 50/2017) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese. Il contratto di prestazione occasionale è stato, infatti, introdotto al fine di supplire al vuoto normativo causato dall'abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 D.Lgs. 81/2015, disciplinanti il contratto di lavoro accessorio.

La legge di Bilancio 2023 ha **aumentato l'importo erogabile da 5.000 a 10.000 euro**. Tale limite si applica anche alle attività di natura occasionale svolte in **agricoltura** e di carattere stagionale per un periodo massimo di **45 giorni in un anno solare**. Per ogni giornata di lavoro il dipendente dovrà percepire un compenso almeno equivalente a quello minimo fissato per la remunerazione di 3 ore lavorative prevista per il settore agricoltura. Potranno utilizzare i voucher i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze **non più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**.

L'utilizzatore dovrà aver cura, almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, di **"attivare" il voucher tramite la piattaforma informatica Inps** o avvalendosi dei servizi di contact center. La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del prestatore; misura del compenso pattuito; luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; data e ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; settore di impiego del prestatore; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. Il superamento dei limiti complessivi per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore determina la **trasformazione del rapporto accessorio in un rapporto di lavoro subordinato** a tempo pieno e indeterminato.